

REGOLAMENTO (CE) N. 1026/2009 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 2009****che rettifica il regolamento (CE) n. 567/2009 recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pierekaczewnik (STG)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Si è verificato un errore all'atto della pubblicazione del regolamento (CE) n. 567/2009 della Commissione ⁽²⁾ recante registrazione della denominazione «Pierekaczewnik» come specialità tradizionale garantita. Dovrebbe infatti essere concessa a tale denominazione la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 in conformità della domanda presentata dalla Polonia.
- (2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 567/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 567/2009 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

1) il terzo considerando è sostituito dal seguente:

- «(3) All'atto della domanda di registrazione è stata chiesta anche la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. È opportuno concedere tale protezione alla denominazione “Pierekaczewnik” in quanto, non essendovi stata opposizione, non è stato dimostrato che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi.»;

2) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

- «Si applica la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.»;

3) nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

- «L'uso del nome è riservato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 567/2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 30.6.2009, pag. 22.